



COMUNE DI ESPORLATU

PROVINCIA DI SASSARI

Ordinanza del Responsabile del Servizio

| | |
|---|--|
| N. 5 Data 06.05.2020 Prot. n. 1459 | Emergenza epidemiologica Coronavirus (COVID-19) – Misure urgenti per la riapertura dei cimiteri Comunali e per la gestione degli accessi. |
|---|--|

L'anno duemila**venti**, il giorno **sei** del mese di **Maggio**, nel proprio ufficio.

IL SINDACO

Premesso

- Che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid- 19;
- Che l'11/03/2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia;
- Che con DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 11/04/2020, venivano approvate "Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale, tra le altre cose, erano prorogate le misure precedentemente adottate sino al 3 maggio 2020;

Considerato

- Che con DPCM del 26 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", veniva confermato, fino al 17 maggio 2020, il divieto ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- Che il predetto DPCM, sempre fino al 17 maggio 2020, sospendeva "le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo sia pubblico che privato, Sono sospese le cerimonie civili e religiose, sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino a un massimo di 15 (quindici) persone con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";
- Che il predetto DPCM consentiva "l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro";

Vista l'ordinanza n. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Sardegna, avente per oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID- 19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, art. 30, "*i Sindaci hanno la facoltà di disporre, con propria ordinanza, l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale*".

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art. 117 (interventi d'urgenza) prevede che "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità Locale*"

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa specificate, la riapertura al pubblico del cimitero Comunale dal giorno **07.05.2020**, con le seguenti misure organizzative tali da evitare assembramento di persone:

- L'accesso è consentito ad un massimo di 15 (quindici) persone contemporaneamente;
- All'interno del cimitero è obbligatorio indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e guanti, dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, vige il divieto di assembramento;
- È consentita la visita all'interno del cimitero per un tempo massimo di un'ora, al fine di garantire l'accesso ai parenti di tutti i defunti;

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera i) del D.P.C.M. 26 maggio 2020 a decorrere dal 4 maggio 2020 "sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 (quindici) persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

Durante lo svolgimento delle operazioni di ricevimento dei feretri, delle connesse operazioni cimiteriali e delle cerimonie funebri di commiato, è sospeso l'accesso al pubblico ed è consentito l'accesso al cimitero Comunale solo ai parenti stretti e fino ad un massimo di 15 persone che dovranno rispettare le condizioni di accesso indicate, evitando di formare assembramenti di persone;

I lavoratori addetti dovranno adottare le stesse precauzioni per l'intero turno di lavoro, al fine di garantire il contenimento della diffusione del virus;

Qualunque situazione di contrasto con le disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionate e si potrà disporre la sospensione anche temporanea dell'apertura qualora l'afflusso di persone crei situazioni di assembramento pericolose per la salute pubblica;

AVVERTE

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge vigente in materia;

AVVISA

Resta solvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Sig. Prefetto di Sassari, al Comando Stazione Carabinieri di Bono, alla Polizia Locale, alla Compagnia Barracellare;

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio Comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

INFORMA

Che, ai sensi della Legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso gerarchico al Prefetto di Sassari entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza;
Ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

Dalla residenza Comunale, li 06 Maggio 2020



**Il Responsabile del servizio
Furriolu Francesco Giuseppe**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza Comunale, li 07 Maggio 2020



**Il Responsabile del servizio
Salvatore Maria Pischedda**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2° del D.Lgs. n.39/1993.